



Commissione di studio in materia crisi, ristrutturazione e risanamento di impresa Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco



Commissione di studio in materia concorsuale

Lo stato passivo

INDICE

Premessa	3
Il progetto di stato passivo e il suo deposito	4
Modello di verbale di adunanza dei creditori ex art 204 CCII	6
1) I crediti ipotecari	8
2) Le spese legali conservative e di giustizia	11
3) I professionisti	14
4) Gli agenti	18
5) Gli artigiani	20
6) I contributi previdenziali	22
7) Le imposte dirette	24
8) I tributi locali	26
9) I Crediti Insinuati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione	28
10) Le locazioni	31
11) L’IVA	33
12) I fornitori	34
13) Le banche	36
14) Gli interessi	38
15) Il Leasing	40

Premessa

Il presente documento si propone quale strumento di supporto al professionista nominato Curatore che si accinge all'esame delle istanze di ammissione al passivo. Queste devono essere trasmesse dai creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.

Il primo documento da redigere in seguito a tale esame documentale è il c.d. “progetto di stato passivo” ex art 203 CCII (ex art. 95 L.F.); le informazioni ivi contenute saranno trasferite nella bozza di verbale di adunanza dei creditori (fatte salve, ovviamente, le eventuali osservazioni avanzate dai creditori ex art. 203 co. 2 CCII (ex art. 95 L.F.) che verrà reso definitivo ed esecutivo, con l'aggiunta delle sue determinazioni, dal Giudice Delegato.

Di seguito sono forniti modelli da seguire per la stesura e la redazione del progetto di stato passivo (prima) e del verbale di verifica dei crediti (poi).

Occorre prestare particolare attenzione alle seguenti possibili casistiche

1. Istanze con rivendica di beni: predisporre due “progetti” e due “verbali”: uno per i crediti ed uno apposito per le rivendiche.
2. Liquidazione Giudiziale di società di persone (quindi in proprio di uno o più persone fisiche nella loro qualità di socio illimitatamente responsabile): predisporre un “progetto” ed un “verbale” per la società ed un “progetto” ed un “verbale” per ciascun socio debitore, prestando attenzione al passivo della società, che non necessariamente coincide con il passivo del socio (per es. contributi e ritenute sono debiti personali del socio).
3. Liquidazione Giudiziale di società di persone con rivendica di beni: predisporre oltre al “progetto” ed al “verbale” per la società e per ciascun socio personalmente assoggettato a liquidazione giudiziale, anche apposito “progetto” e “verbale” relativo ai beni oggetto di rivendica.

Il progetto di stato passivo e il suo deposito

Ai sensi dell'art. 203, c. 2, CCII il Curatore, esaminate le domande di insinuazione al passivo pervenute tramite PEC e redatto elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, con le proprie motivate conclusioni, deposita telematicamente in cancelleria del tribunale il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni tramite PEC all'indirizzo PEC indicato nella domanda di ammissione.

Di seguito riportiamo il testo standard suggerito da Falco Liquidazione Giudiziale per la predetta comunicazione:

Oggetto: Comunicazione di avvenuto deposito del progetto di stato passivo ex art. 203, c. 2 CCII - creditori tempestivi (tardivi)

“Liquidazione Giudiziale: _____

Num/Anno: _/____

Cod. Fiscale: _____

Giudice Delegato: _____

Curatore: _____

E-mail PEC: _____@pecliquidazionigiudiziali.it

Con la presente, a seguito dell'avvenuto deposito delle domande di ammissione al passivo, si trasmette all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione, il progetto di stato passivo (dei creditori tardivi), informandola altresì dell'avvenuto, suo contestuale deposito in cancelleria (nel fascicolo telematico della procedura) ai sensi dell'art. 203, comma 2 CCII.

Si segnala, altresì, che fino a cinque giorni prima dell'udienza del ___/___/_____ ore __:___ fissata per l'esame dello stato passivo anzidetto, ciascun creditore o titolare di diritti sui beni del debitore è legittimato a presentare osservazioni scritte e/o a depositare documenti integrativi rispetto a quelli già prodotti.

Distinti saluti

Il Curatore”

Falco Liquidazione Giudiziale propone uno schema di progetto di stato passivo in formato di tabulato con indicato nelle righe i creditori e nelle colonne quanto richiesto dal creditore e quanto proposto dal curatore.

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP Data Esec SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
Massa – Cron. - _/_/____ _/_/____	CREDITORE INDIRIZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEC Creditore: PEC Domiciliatario:						
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modello di verbale di adunanza dei creditori ex art 204 CCII



TRIBUNALE DI LECCO

Ufficio del Giudice Delegato

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE _____

N. ___/20__

Data di apertura: _____

Giudice Delegato: Dott. _____

Curatore: _____

VERBALE DI ESAME E DI FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO TEMPESTIVE

FORMAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO EX ART. 204 L.F.

L'anno 20__ il giorno ____ del mese di _____ alle ore ____ presso il Tribunale di Lecco avanti al Giudice Delegato dell'intestata Liquidazione Giudiziale dott. _____ presente il Curatore _____ si procede all'esame e alla formazione dello stato passivo.

Sono altresì comparsi il sig. _____ per il creditore _____, etc.

Il Curatore dichiara di aver attentamente vagliato e valutato tutte le eventuali osservazioni e documenti integrativi presentati ex art. 203 c. 2 CCII.

Prese in esame le domande inserite nel progetto di stato passivo predisposto dal Curatore e depositato in questa Cancelleria, il Giudice Delegato stabilisce quanto segue:

- **Cron.** _____ **Creditore** _____ **sede**

Provvedimento del G.D.: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € _____ , Categoria _____, come richiesto.

Riepilogo numerico:

- Prededuzioni _____
- Ipotecari _____
- Pignoratizi _____

- Privilegiati _____
- Chirografari _____
- Escluso _____

Ultimato l'esame delle domande, il Giudice Delegato forma lo stato passivo delle domande tempestive in conformità a quanto risulta dal verbale che precede, lo dichiara esecutivo e ne ordina il deposito in cancelleria.

Verbale chiuso alle ore __: __

Lecco, _____

Il Giudice Delegato

Dott. _____

1) I crediti ipotecari

a) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

Trattasi di credito privilegiato immobiliare speciale ai sensi dell'art. 2808 c.c. e segg.

Il privilegio accordato al credito si estende: alle spese dell'atto (notarile) di costituzione dell'ipoteca; alle spese di iscrizione e a quella di rinnovazione; alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione; agli interessi corrispettivi per l'annualità contrattuale in corso alla data di avvio della procedura e per quelli delle due annualità precedenti; agli interessi legali maturati sul solo capitale dalla conclusione dell'annualità contrattuale in corso alla data di apertura della liquidazione alla vendita del bene ipotecato.

I documenti da richiedere sono:

- copia della nota di iscrizione ipotecaria;
- copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria (se volontaria, contratto di riferimento - se giudiziale, provvedimento giudiziale di condanna - se legale, atto da cui deriva la sua iscrizione)
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolte distinte per quota capitale e quote interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale alla data d'inizio della morosità ovvero alla data di scadenza della prima rata rimasta insolta
- documenti relativi alle spese per l'atto di costituzione di ipoteca volontaria, alle spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie, ecc.) e rinnovazione, alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione (spese legali del processo esecutivo liquidate dal giudice).

b) La valutazione

Il Curatore deve verificare la sussistenza dei crediti ammessi e l'eventuale privilegio richiesto. In particolare deve controllare che tale privilegio derivi da reali garanzie.

Deve inoltre controllare, ai sensi dell'art. 166 CCII (come già previsto dall'art. 67 L.F.), la revocabilità dell'iscrizione dell'ipoteca volontaria costituita nell'anno precedente alla dichiarazione della liquidazione giudiziale per debiti preesistenti non scaduti, e la revocabilità dell'iscrizione dell'ipoteca volontaria o giudiziale costituita entro i sei mesi anteriori alla data di apertura della procedura per debiti scaduti (ai fini del provvedimento di ammissione).

Sono ammessi al privilegio: la quota di capitale iscritta ad ipoteca, gli interessi già maturati sino alla data di iscrizione dell'ipoteca ed espressamente compresi in essa e le spese accessorie incluse. In tal

sensu occorre verificare che nell'iscrizione ipotecaria sia indicato il capitale garantito, l'entità delle spese e la misura degli interessi, pena il mancato riconoscimento.

Sui crediti maturano gli interessi convenzionali anche dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, fino alla vendita dei beni.

Il diritto di prelazione si estende:

1. agli interessi corrispettivi iscritti, al tasso convenzionale contrattualmente pattuito, maturati nelle due annate anteriori;
2. agli interessi corrispettivi iscritti, al tasso convenzionale contrattualmente pattuito, maturati all'anno in corso alla data dell'apertura della procedura;
3. agli interessi maturati, al tasso legale sul capitale, dopo il compimento dell'annata in corso alla data di apertura della liquidazione giudiziale e fino alla data della vendita.

Si collocano invece in chirografo:

1. gli interessi corrispettivi e moratori, anche se iscritti, al tasso convenzionale contrattualmente pattuito maturati prima delle due annualità anteriori a quella in corso al momento della dichiarazione della liquidazione
2. gli interessi non iscritti o eccedenti il limite dell'importo per il quale l'ipoteca è stata iscritta, maturati fino alla data di dichiarazione della liquidazione giudiziale.

Non sono riconosciuti, neppure in chirografo, gli interessi maturati dal giorno successivo la data di vendita del bene oggetto dell'ipoteca alla data di riparto.

In caso di più ipoteche, la prelazione viene esercitata in ordine di grado (art. 2852 e segg. c.c.); nel caso di grado eguale, i crediti concorrono in proporzione all'importo relativo (art. 2854 c.c.). Il privilegio spetta fino al limite dell'ipoteca.

In forza dell'art. 2865 c.c. *“i frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento”*. La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo, si estende automaticamente, e, quindi, anche in difetto di un'espressa istanza in tal senso del creditore medesimo, ai frutti civili prodotti (nella specie, canoni di locazione), agli interessi eventualmente maturati su detti frutti, agli interessi maturati sulla somma realizzata dalla vendita del bene. Inoltre, la garanzia ipotecaria si estende al canone di affitto di azienda, in proporzione al valore dell'immobile aziendale in esso rappresentato.

Affinché il finanziamento possa essere qualificato come credito fondiario è necessario che:

- il soggetto mutuante sia una Banca
- il mutuo sia a medio e lungo termine
- l'entità del mutuo rispetti un certo rapporto con il valore dell'immobile concesso in garanzia; in particolare, l'importo massimo finanziato corrisponde all'80% del valore dei beni ipotecati,

elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie ulteriori (fidejussioni bancarie, pegno, polizze di assicurazione)

- il mutuo sia garantito da ipoteca di primo grado su bene immobile.

In virtù della Cass. civ., sez. un., 16 novembre 2022, n. 33719 – Pres. Raimondi – Rel. Lamorgese, tuttavia, quand’anche venga accertato il superamento del limite di finanziabilità, il mutuo resterà fondiario e non potrà essere riqualificato in ordinario mutuo ipotecario, ferme restando le conseguenze di carattere sanzionatorio e risarcitorio a carico dell’istituto di credito per la violazione del limite di finanziabilità.

c) Formule

Formula “A” (per ammissione al privilegio)

< < Si ammette al privilegio ipotecario ex art. 2808, 2852 e 2748 c.c. per € ... > >

Formula “B” (per ammissione al chirografo ipoteca volontaria)

< < Si ammette al chirografo per € ...; non riconosciuto il privilegio in quanto ipoteca iscritta nei sei mesi anteriori alla liquidazione giudiziale > >

Formula “C” (per ammissione al chirografo ipoteca giudiziale)

< < Si ammette al chirografo per € ...; non riconosciuto il privilegio in quanto ipoteca iscritta nell’anno anteriore alla liquidazione giudiziale > >

Formula “D” (per esclusione interessi generati da crediti ipotecari)

< < escluso il maggior credito richiesto per interessi generati dal credito ammesso in via ipotecaria perché eccedenti l’importo per il quale l’ipoteca è stata iscritta > >

2) *Le spese legali conservative e di giustizia*

a) **Premessa**

Le spese sostenute per l'accertamento del credito, laddove portate da un titolo giudiziale divenuto definitivo prima dell'avvio della procedura, trovano collocazione chirografaria.

Al contrario, le spese di giustizia sostenute per atti conservativi o per l'espropriazione trovano collocazione privilegiata laddove giovino all'intero ceto creditorio ex art. 2755 c.c. (su beni mobili) e/o ex art. 2770 c.c. (su beni immobili).

In forza di quanto prescritto dagli artt. 2755 e 2770 c.c. affinché le spese siano ammissibili con il riconoscimento del privilegio devono avere i seguenti requisiti:

- essere state sostenute per il compimento di atti conservativi o di esecuzione su beni mobili/immobili
- aver apportato un concreto vantaggio agli altri creditori
- essere state sostenute dal titolare di un diritto di credito nell'interesse comune dei creditori

Tale privilegio viene riconosciuto a condizione che i beni ai quali si riferiscono le spese siano stati inventariati ed acquisiti alla procedura e potrà essere esercitato unicamente su quegli specifici beni laddove l'espropriazione sia ancora in corso all'avvio della stessa (ovvero qualora non sia ancora stata eseguita la vendita piuttosto che l'assegnazione della somma ricavata).

Godono del privilegio ex art. 2755 c.c. o ex art. 2770 c.c. a titolo esemplificativo:

- le spese sostenute dal pignoramento in poi, purché esso sia positivo e limitatamente al primo creditore precedente
- le spese incontrate nei giudizi di opposizione all'esecuzione aventi ad oggetto la proprietà e la pignorabilità dei beni
- le spese per l'amministrazione giudiziaria per gli immobili non aggiudicati né assegnati
- il credito del custode antecedente l'avvio della procedura
- il credito di chi ha migliorato o riparato un bene pignorato
- le spese sostenute da un creditore per impedire il deperimento di un bene
- le spese sostenute per il sequestro conservativo utile alla massa o per azioni surrogatorie e revocatorie
- le spese per la liberazione dell'immobile dalle ipoteche.

Non sono assistite dal privilegio, in quanto nessuna utilità deriva alla massa:

- le spese per il pignoramento risultato negativo o che abbia perduto efficacia o sia stato effettuato su beni già precedentemente pignorati
- le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo perché non sono spese esecutive o cautelari, ma attengono ad un giudizio di cognizione. Il privilegio è escluso pertanto sia per le spese

legali liquidate nel provvedimento monitorio, che per le spese successive relative alle copie, alla richiesta di formula esecutiva, al precetto e notifica dello stesso, ed in generale a qualunque spesa legale che attenga alla fase di cognizione fino al pignoramento o all'iscrizione ipotecaria. Le suddette spese non possono neppure essere ammesse in chirografo qualora il relativo decreto ingiuntivo non sia stato dichiarato definitivo alla data di apertura della liquidazione giudiziale ovvero nel caso in cui lo stesso sia stato pronunciato in epoca successiva all'avvio della procedura concorsuale

- le spese del precetto in quanto il privilegio assiste solo le spese del processo esecutivo che inizia con il pignoramento
- le spese di intervento in un procedimento esecutivo in corso, che ai sensi dell'art. 2749 c.c. prendono lo stato di privilegio del credito generale
- il credito per compenso e spese sostenute dal Commissionario che su incarico del Giudice dell'esecuzione abbia eseguito la vendita dei beni pignorati anteriormente alla dichiarazione della liquidazione giudiziale
- le spese sostenute dal creditore per resistere all'eventuale giudizio di opposizione alla liquidazione giudiziale.

b) Spese per ricorso per la dichiarazione della liquidazione giudiziale e spese per la presentazione della domanda di ammissione al passivo

Per la Cassazione (Cass. n. 26949/2016; Cass. 24 maggio 2000, n. 6787) "*Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento (n.d.r. ora liquidazione giudiziale) del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale*".

Mentre in tema di **ammissione allo stato passivo**, il creditore ha diritto di insinuarsi (al chirografo) "*per le spese vive sostenute per la presentazione della relativa domanda che risultino in concreto indispensabili, restando invece escluse quelle relative ai compensi spettanti al difensore, giacché l'insinuazione può sempre essere richiesta dalla parte personalmente*" (Cass. civile, sez. I, 08 Novembre 2019, n. 28962. Pres. Didone. Est. Dolmetta).

c) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

È necessario che il creditore produca la documentazione idonea a dimostrare che le spese sostenute sono riferibili ad atti conservativi o di esecuzione sui beni mobili o immobili che abbiano procurato un concreto vantaggio alla massa dei creditori:

- Originale del titolo esecutivo
- Copia dell'atto di precetto

- Eventuali parcelle o preventivi di professionisti per le competenze, anticipazioni ed onorari della procedura ulteriori rispetto a quelle liquidate in decreto
- Verbale di pignoramento
- Copia delle trascrizioni delle ipoteche giudiziali
- Copia documenti probatori situazioni soggettive o oggettive da cui consegue il diritto di credito.

d) Formule

Formula “A” (se beni mobili rinvenuti)

<< Ammesso al privilegio ex art. 2755 c.c. per € ... e comunque fino a concorrenza del valore netto di realizzo >>

Formula “B” (se beni immobili rinvenuti)

<< Ammesso al privilegio ex art. 2770 c.c. per € ... e comunque fino a concorrenza del valore netto di realizzo >>

Formula “C” (se beni non rinvenuti)

<< Ammesso al chirografo per € ex art. ... c.c. con riserva di acquisizione del bene all’attivo della procedura e fino a concorrenza del valore netto di realizzo >>

Formula “D” (esclusione)

<< Escluso il privilegio in quanto le spese in questione non rientrano nella nozione di spese affrontate dal creditore che abbiano realizzato l’interesse comune dei creditori, di cui all’art. 2770 e/o 2755 c.c. >>

<< Escluso il privilegio per mancanza di documentazione comprovante le spese sostenute. >>

3) *I professionisti*

a) **La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione**

Il professionista dovrebbe allegare alla domanda di ammissione la documentazione atta a comprovare l'attività svolta, nonché il privilegio, quando spettante, le anticipazioni e le spese sostenute.

In particolare dovrebbero essere allegate:

- Le parcelle assoggettate ad IVA
- Le note pro-forma con conteggio CP e IVA
- L'eventuale documentazione per le anticipazioni
- Eventuali mandati d'incarico
- Dettagliata relazione sull'attività svolta.

b) **La valutazione**

Il privilegio spetta esclusivamente per l'attività svolta negli ultimi due anni (o ultimata negli ultimi due anni) ex art. 2751-bis n. 2; a tal fine deve essere allegata documentazione atta a comprovare il periodo di svolgimento dell'attività.

Gli ultimi due anni di prestazioni non decorrono necessariamente a ritroso dalla data di apertura della L.G., bensì dall'ultimo giorno della prestazione-conclusione del mandato.

Precedentemente il 01.01.2018 veniva riconosciuto il privilegio per il contributo previdenziale solo ai dottori commercialisti ed esperti contabili; dal 01.01.2018, per effetto della Legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27.12.2017) è stato modificato l'art. 2751 bis co 1 n. 2 cc e viene riconosciuto il privilegio al credito per contributo integrativo da versare alle rispettive Casse di previdenza ed assistenza professionali e al credito di rivalsa per l'IVA (precedentemente da riconoscere al chirografo).

Le anticipazioni e le spese sostenute per conto del cliente sono ammesse in via chirografaria.

Potrebbe spettare al professionista (ad es. notaio) il privilegio ex art. 2758, speciale di settimo grado, per l'imposta di registro, ipotecarie e catastali e l'imposta di bollo e marche comuni, laddove la domanda di riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2777 n. 7 (rectius 2778 n. 7) sia completa, con indicazione della ragione del privilegio, non limitandosi ad indicare il grado.

Per quanto riguarda **i soggetti destinatari del privilegio**, sono ricompresi tutti coloro che prestano un'attività lavorativa senza un vincolo di subordinazione, svolgendo in generale un'opera intellettuale. Le professioni intellettuali possono essere **protette** (iscrizione ad un Ordine professionale) e **non protette**.

Soggetti inclusi:

- Sindaci, revisori contabili e componenti organismo di vigilanza; arbitri nominati in un lodo;
- CTU e CTP;
- Spedizioniere doganale;
- Prestatori che vantano diritti d'autore tutelati dalla Siae;
- Attori, registi cinematografici e redattori di giornali (quando non vi sia rapporto di lavoro subordinato);
- Autori di opere d'ingegno.

Soggetti esclusi:

- Amministratore di una società; Amministratore giudiziario;
- Liquidatore di società

Studi associati

Viene riconosciuto il privilegio nel caso di prestazioni professionali rese da uno studio associato, non nel caso di società di capitali, qualora sia provato che il credito si riferisce a prestazioni svolte personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione.

È opportuno, pertanto, ai fini del riconoscimento del privilegio, che la domanda di insinuazione sia presentata dal professionista a nome proprio (anche se facente parte dello studio associato), che siano idoneamente documentate le prestazioni svolte dallo stesso, ovvero che sia allegata la prova di un accordo tra gli associati che preveda la cessione del credito al compenso per la prestazione professionale svolta dal singolo associato (Cass. Nn.11052/2012 e 18455/2011).

Determinazione compensi

A seguito dell'abolizione delle tariffe professionali (D.L. 24/01/2012 n. 1 conv. L. 24/03/2012 n. 27) e di quanto disposto dal DM Giustizia 140 del 20/07/2012, gli onorari professionali liquidati da un organo giurisdizionale sono ora determinati sulla base dei parametri contenuti nel citato decreto.

Ciò comporta che le prestazioni relative ad incarichi conferiti successivamente al gennaio 2012 in assenza di incarico scritto con onorario preconcordato, dovranno essere quantificate sulla base di quanto disposto nel DM 140/2012.

Le prestazioni con incarico conferito antecedentemente, invece, saranno conteggiate sulla base delle vecchie tariffe professionali se completate prima del gennaio 2012 e con i parametri del DM 140/2012 se terminate dopo tale data.

Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2956 c.c., il diritto del professionista per il compenso e il rimborso delle spese **si prescrive in 3 anni** decorrente dall'esaurimento dell'incarico.

In presenza di contratto scritto, nello specifico quando si ha un atto di riconoscimento di debito, il **termine prescrizione è decennale** (Cass. 8.5.2014 n. 9930).

Prededuzione di crediti

L'art. 6 del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, intitolato "Prededucibilità dei crediti", elenca quali sono i crediti che - oltre a quelli così espressamente qualificati dalla legge - sono considerati prededucibili.

Prima dell'entrata in vigore del nuovo CCII, era l'art. 111 della Legge Fallimentare che, al comma 2, si occupava di precisare, almeno in linea generale, quali crediti erano considerati prededucibili.

L'art. 6 - oltre ad aver ribadito la prededucibilità dei crediti "così espressamente qualificati dalla legge" e dopo ad aver circoscritto (comma 1, lettera d) la prededucibilità di quelli che il vecchio art. 111 LF chiamava "crediti sorti in occasione delle procedure concorsuali" - individua espressamente soltanto due categorie di crediti professionali prededucibili in base al criterio della funzionalità.

Si tratta dei crediti professionali sorti in funzione:

- della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
- della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47.

Dunque l'art. 6 del CCII, stando al suo tenore letterale, limita la prededuzione soltanto ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive (lett. b) e a quelli sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo (lett. c). Scompare, quindi, ogni riferimento normativo per attribuire la prededuzione ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale

c) Formule

Formula "A" (per ammissione al privilegio)

< < Ammesso in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 per onorari, C.P. e Iva per complessivi € come per legge; di cui € ... per iva su fattura da emettere al momento del pagamento > >

Formula "B" (per ammissione al chirografo)

< < Ammesso in via chirografaria per € di cui:

➤ *per onorari, C.P. e Iva, di cui € ... su fattura da emettere all'atto del pagamento, relativi ad incarichi ultimati prima dei due anni anteriori la data della liquidazione giudiziale €... ..*

➤ *per anticipazioni e spese €... .. >>*

4) *Gli agenti*

a) **La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione**

- Certificato di iscrizione nel ruolo degli agenti e dei rappresentanti ai sensi della Legge 12/03/68 n. 36 e successive modificazioni
- Copie fatture con allegata distinta delle provvigioni maturate nell'ultimo anno di prestazione
- Copia del contratto di agenzia sottoscritto tra le parti, con indicazione del CCNL applicato
- Ammontare dell'indennità per la cessazione del rapporto di agenzia ai sensi dell'art. 1751-bis n. 3 c.c. qualora non compete ad ENASARCO (dall'inizio dell'anno della L.G.)

b) **La valutazione**

Il Curatore deve verificare **l'effettiva iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti**, pena l'inammissibilità al privilegio.

A norma degli artt. 2751 bis n. 3, 2777 lettera b) e 2776 del c.c. il privilegio generale sui beni mobili riguarda i crediti maturati in forza del rapporto di agenzia per le provvigioni ed indennità per l'ultimo anno di prestazione (D.L. 15/2/99 n. 65).

L'ultimo anno di prestazione non decorre necessariamente a ritroso dalla data della liquidazione giudiziale, bensì dall'ultimo giorno della prestazione.

Salvo patto contrario espressamente previsto dal contratto, la provvigione matura dal momento e nella misura in cui il proponente ha eseguito od avrebbe dovuto eseguire la prestazione.

Non spetta all'agente alcuna indennità a provvigione per i contratti accettati dal proponente, ma non portati a termine per causa della liquidazione giudiziale (art. 3 D.L. 15/2/99 n. 65).

Per quanto riguarda le indennità, sono previste tre fattispecie:

1 – Indennità di cessazione di rapporto di agenzia, totalmente a carico del proponente, viene versata al FIRR, il quale provvede al pagamento all'agente alla cessazione del rapporto, tranne l'ultimo anno del rapporto, per il quale l'agente si insinuerà direttamente.

2 – Indennità suppletiva di clientela, nei contratti a tempo indeterminato, da corrispondersi dal proponente al termine del rapporto: non viene ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza.

3 – Indennità sostitutiva del preavviso: è dovuta all'agente solo se il rapporto si è risolto anteriormente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale quindi nei casi in cui:

- la mandante abbia receduto senza giusta causa;
- senza rispetto del termine di preavviso;
- l'agente abbia receduto per giusta causa dal rapporto medesimo.

In considerazione della sua natura risarcitoria e non retributiva, secondo la Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lavoro 24776/2013) essa deve essere collocata in chirografo. Per il Tribunale di Lecco, al contrario, *“la natura retributiva dell’indennità in questione e l’analogia con la pacifica inclusione dell’indennità di preavviso nel rapporto di lavoro nell’ambito del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c., giustificano l’applicazione dell’art. 2751 bis n. 3 c.c.”*

Sia indennità suppletiva di clientela sia indennità di mancato preavviso non sono dovute in caso di scioglimento del rapporto su iniziativa del curatore.

La giurisprudenza ha sempre escluso dal privilegio le indennità non previste dall’art. 1751 c.c. e pertanto un risarcimento del danno non può dar luogo a privilegio in quanto non è né provvigione né indennità.

Dubbia, secondo alcuni, è addirittura la possibilità di considerare credito concorsuale il risarcimento di un danno.

Il privilegio viene escluso agli Agenti e Rappresentanti che esercitano sotto forma di società di capitali.

c) Formule

Formula “A” (per ammissione al privilegio)

< < Ammesso al privilegio ex art. 2751 bis n. 3 per € > >

Formula “B” (per ammissione al chirografo)

< < Ammesso al chirografo per €; escluso il privilegio ex art. 2751 bis n. 3 per carenza dei requisiti (mancata iscrizione all’Albo,) o in quanto le prestazioni non si riferiscono all’ultimo anno del rapporto > >

5) *Gli artigiani*

a) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

- Fatture e DDT.
- Certificato iscrizione Albo Imprese Artigiane e/o Visura CCIAA da cui desumersi l'iscrizione.
- Bilancio di esercizio o di verifica, relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito, da cui desumersi quanto meno: costo del personale, costo dei collaboratori, ammortamenti immobilizzazioni materiali, costo per godimento beni di terzi, interessi e altri oneri finanziari, costo per lavorazioni esterne.
- Dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni IVA relativi agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.
- Copia del libro cespiti e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
- Copia LUL e/o mod. Unimens dipendenti e collaboratori, oltre dichiarazione del legale rappresentante che attesti il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito.
- Specifica analitica dei soci amministratori, collaboratori e associati in partecipazione d'opera.

b) La valutazione

Al fine del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n.5 c.c. è necessario la verifica dei seguenti requisiti:

- È indispensabile che l'impresa sia iscritta al relativo Albo delle Imprese Artigiane.
- È necessaria la verifica di parametri economici e patrimoniali relativi all'anno in cui è sorta la ragione di credito, in particolare:
 1. Per una prima valutazione, si deve verificare che:
 - a. fatturato annuo (volume d'affari dichiarato ai fini IVA) inferiore a € 516.457;
 - b. valore delle immobilizzazioni nette risultanti da stato patrimoniale inferiore a € 258.229;
 - c. numero dei dipendenti inferiore ai limiti previsti dalla Legge sull'artigianato n. 442/1985 (dipende dalla tipologia di impresa e di lavorazione).
 2. Rispettati tali parametri, il Curatore deve verificare la sussistenza dei requisiti propri delle imprese artigiane, in particolare la prevalenza della componente "lavoro" (rappresentata in conto economico dal costo del personale e dei collaboratori, oltre che dalla remunerazione, anche solo figurativa, del lavoro dell'artigiano) nella produzione del reddito dell'impresa artigiana, rispetto al fattore "capitale" impiegato (rappresentato a

titolo esemplificativo dai costi per: ammortamento immobilizzazioni materiali, godimento beni di terzi, interessi e altri oneri finanziari, costo per lavorazioni esterne).

Pertanto, la sola iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane senza la ulteriore verifica dei parametri dimensionali e di prevalenza della componente "lavoro" sulla componente "capitale" non è di per sé sufficiente a garantire il privilegio ex art. 2751 bis n.5 c.c.

Per approfondimenti si rimanda alla specifica monografia redatta dalla Commissione Fallimentare nell'anno 2014.

Note:

- Il privilegio artigiano spetta solo sul valore dell'imponibile indicato in fattura.
- Se risulta che oggetto delle prestazioni è il solo commercio di beni senza produzione e/o lavorazione/trasformazione da parte dell'impresa artigiana, il privilegio non compete.
- Per l'IVA non può essere riconosciuto il privilegio artigiano, ma può spettare il privilegio di cui all'art. 2758 n. 2 c.c. nel caso in cui siano presenti e/o identificabili i beni oggetto della cessione/prestazione.

c) Formule

Formula "A" (per ammissione al privilegio)

< < Ammesso al privilegio artigiano ex art. 2751 bis n. 5 per € > >

Formula "B" (per ammissione al chirografo)

< < Ammesso al chirografo per €; escluso il privilegio artigiano ex art. 2751-bis n. 5 per carenza dei requisiti (dell'artigianalità) > >

Per il provvedimento relativo all'IVA si rinvia alla scheda relativa.

6) *I contributi previdenziali*

a) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

- Prospetti di graduazione del credito, con distinzione delle componenti di credito per capitale, interessi e sanzioni
- Attestazione di credito (Mod. UL 13/14)
- Eventuali avvisi di pagamento, verbali di accertamento e atti notificati al debitore.

b) La valutazione

Il Curatore deve accertare la sussistenza del credito effettuando il controllo delle risultanze contabili e verificando l'esattezza degli eventuali importi iscritti a ruolo, nonché delle sanzioni, con la documentazione reperita presso il datore di lavoro (DM 10 o Mod. F24 non versati).

La Legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro ai crediti derivanti da omissioni contributive ad istituti, enti, o fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (art. 2753 C.C.), nonché ai crediti per contributi dovuti per forme di tutela previdenziale diverse da quelle I.V.S. e, limitatamente al 50% del loro ammontare, agli accessori relativi a tali due categorie di crediti (artt. 2754 e 2778 n. 8 c.c.).

Il privilegio generale relativo ai crediti indicati nell'art. 2753 c.c. si colloca in prima graduazione nell'ordine di prelazione previsto dall'art. 2778 c.c., mentre il privilegio generale di cui all'art. 2754 c.c. si colloca all'ottava graduazione nell'ordine di prelazione del predetto art. 2778 c.c.

Le norme degli artt. 2753 e 2754 c.c. devono essere interpretate estensivamente, come rilevato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 526 del 1990, con la conseguenza che detto privilegio deve essere riconosciuto all'INPS anche per i crediti relativi a contributi, compresi quelli di malattia, dovuti per l'imprenditore dall'esercente un'attività agricola, artigiana o commerciale.

Per "datore di lavoro" si intendono tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali obbligatori, senza distinzione tra la natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro.

Si consiglia di farsi assistere da un consulente del lavoro per l'esame delle posizioni relativi a dipendenti e parasubordinati.

c) Formule

Formula "A" (per ammissione contributi obbligatori)

<< Ammesso per € nella categoria privilegiati generali di 1° grado per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ex art. 2753 c.c. >>

Formula "B" (per ammissione contributi integrativi + 50% accessori)

<< Ammesso per € nella categoria privilegiati generali di 8° grado per crediti accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, come disposto dall'art. 2754 c.c. >>

Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge.

Formula "C" (per ammissione 50% accessori)

<< Ammesso per € al chirografo oltre interessi legali dovuti ex art. 154 CCII >>

7) *Le imposte dirette*

a) Premessa e obiettivi

Il credito tributario va qualificato come “concorsuale” quando il presupposto di fatto cui la legge collega il sorgere del tributo si è verificato prima del provvedimento di apertura della procedura concorsuale, essendo irrilevante che, prima di questo provvedimento, il credito fosse non liquido ed inesigibile.

Occorre distinguere tra:

1. credito tributario non contestato dal debitore e non più contestabile dal curatore (per decorrenza dei termini di impugnazione o perché determinato da sentenza passata in cosa giudicata).
Il G.D. dovrà ammetterlo al passivo della liquidazione giudiziale con l'eventuale privilegio spettante per legge;
2. credito tributario contestato dal debitore o dal curatore dopo l'assoggettamento del primo alla liquidazione giudiziale, con giudizio instaurato avanti la competente Corte di giustizia tributaria. Il ruolo, in tale caso, costituisce titolo per l'ammissione dei tributi stessi con riserva al passivo della procedura ai sensi dell'art. 204 CCII.

b) La valutazione

Il curatore dovrà verificare l'esattezza dell'importo richiesto e iscritto a ruolo e la regolarità della notifica.

Privilegio

Il primo comma dell'art. 2752 c.c. attribuisce il privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive e d'imposta locale sui redditi.

Per gli interessi trova applicazione l'art. 2749 c.c., che regola il trattamento nella liquidazione giudiziale degli interessi generati dai crediti privilegiati ed è applicabile anche ai crediti tributari.

c) Formule

Formula “A” (per ammissione al privilegio)

<< *Ammesso con privilegio generale mobiliare di cui al comma 1° dell'art. 2752 c.c. per € ...* >>

Formula "B" (per ammissione al chirografo)

<< *Ammesso al chirografo per € ...* >>

8) I tributi locali

IMU, Tari, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, accise

a) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

- Estratto dei ruoli intestati alla procedura.

b) La valutazione

Il Curatore deve verificare la sussistenza e la consistenza del credito, accertando gli eventuali pagamenti risultanti dalla contabilità e ricercando gli eventuali versamenti.

Il Curatore deve altresì verificare che i ruoli si siano formati nei termini di legge e che le notifiche delle cartelle di pagamento siano state effettuate tempestivamente.

Note:

Ai sensi dell'art. 2752 c.c. ultimo comma hanno privilegio generale di grado 20° sui beni mobili del debitore i crediti per le imposte, le tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

La Giurisprudenza è ormai unanime nell'estendere il privilegio anche a tutti i tributi comunali e provinciali, anche se non espressamente indicati o istituiti in un momento successivo.

Con riferimento agli interessi, secondo la regola generale dell'art. 2749 c.c., richiamato dall'art. 153 CCII, l'estensione del privilegio è prevista solo per l'anno in corso alla data della liquidazione giudiziale e per l'anno precedente.

Collocazione chirografaria è stata invece riservata alle sanzioni ed agli interessi maturati anteriormente l'anno precedente la liquidazione giudiziale.

Accise:

Riguardo alle imposte erariali per accise, qualora questa risulti evidenziata separatamente in fattura, godono del privilegio ex art. 2752 c.c. di grado 20°; l'addizionale provinciale gode anch'essa del privilegio di cui al terzo comma dell'art. 2752 c.c., grado 20°.

c) Formule

< <

1. *Ammesso al privilegio per tributi locali (ex art. 2752 ultimo comma) per €*
2. *Ammesso al privilegio per interessi su tributi locali ex art. 2752 ultimo comma per €
.....*
3. *Ammesso al chirografo per €, non avendo riconosciuto il privilegio ex art. 2752 in quanto non spettante per le sanzioni e per gli interessi calcolati per gli anni precedenti l'anno anteriore la liquidazione giudiziale > >*

9) I Crediti Insinuati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione in qualità di Concessionario della riscossione, procede a proporre insinuazione nello stato passivo della liquidazione giudiziale, su incarico e per conto dell'Ente Impositore (Erario, Inps ecc.) per i crediti che quest'ultimi vantano verso la liquidazione giudiziale.

La domanda di insinuazione comprende, oltre naturalmente al credito dell'ente impositore da ammettersi secondo lo specifico grado di privilegio previsto dalla legge, le seguenti due componenti che meritano un approfondimento:

- L'aggio, le spese e i diritti ex art. 17, D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999
- Le spese di insinuazione

a) AGGIO – CONDIZIONI DI AMMISSIONE

L'aggio, regolato dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999, così come modificato dal D.L. n. 185/2008, è **il compenso spettante per l'attività svolta dal Concessionario della riscossione**. L'aggio è posto a carico del debitore e viene calcolato sulle **somme iscritte a ruolo**, nella misura del:

- **3%** delle somme iscritte a ruolo, nell'ipotesi di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella (**4,65%** sino al 31.12.2015);
- in misura intera del **6%**, nell'ipotesi di mancato pagamento entro tali termini (**8%** sino al 31.12.2015).

L'Agente della Riscossione sovente fa richiesta di ammissione dell'aggio con lo stesso grado del credito cui si riferisce, trattandosi di una somma espressa in percentuale rispetto all'ammontare del credito richiesto.

Tuttavia per la giurisprudenza di merito e anche per la Cassazione (ved. ordinanza n.26284/2017), il credito per aggio non può essere considerato inerente al tributo riscosso e **non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio**.

Inoltre aggio e spese **non potranno mai essere ammessi al passivo, qualora il ruolo, sottostante la cartella esattoriale, sia stato emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con data successiva alla dichiarazione di liquidazione giudiziale**, in quanto non opponibile alla massa.

La data di consegna del ruolo risulta riportata nei prospetti allegati alla domanda di ammissione al passivo, e pertanto è facilmente rilevabile dal curatore.

L'art. 1 c. 17 L. 234/2021 stabilisce che "Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione;
- b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento".

Di tale disposizione si dovrà evidentemente tener conto in sede di richiesta di ammissione al passivo di aggi e oneri di riscossione e quindi:

- se il ruolo è stato emesso prima del 31.12.2021, aggi e spese fino a tale data sono da ammettere;
- se il ruolo è stato emesso successivamente, dovrà essere chiesta al Concessionario per la riscossione prova dell'avvenuto affidamento del carico prima del 31.12.2021; in assenza di tale prova né aggi né spese possano essere ammessi.

Normalmente l'Agente della riscossione richiede, insieme agli aggi, gli **interessi di mora**, che essendo riferibili al tributo, godono dello stesso privilegio, laddove spettante.

b) Formule

<<..... ammesso al privilegio generale mobiliare art. 2752 c.c. n. 19 art. 2778 c.c. quanto ad iva ex. art. 2749 c.c.,, al chirografo per € compreso di aggio ex art. 2749 c.c.”.

Qualora **non** spetti il riconoscimento dell'aggio, delle spese e dei diritti per i ruoli post liquidazione giudiziale:

<<..... “escluso l'aggio, le spese ed i diritti per € ... in quanto relativi a crediti i cui ruoli sono stati emessi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione successivamente alla L.G.”.

c) SPESE DI INSINUAZIONE – CONDIZIONE DI AMMISSIONE

Nelle domande di ammissione al passivo l'Agenzia della Riscossione chiede l'ammissione delle spese di insinuazione al chirografo.

Esse equivalgono ad un rimborso forfettario delle spese sostenute dall'Agente della Riscossione per la presentazione del ricorso per insinuazione, e nel concreto secondo apposite tabelle stabilite dal DM 21.11.2000.

Secondo l'orientamento della Cassazione (n.25802/2015; n.16951 e n.17669 del 2017), il credito per le spese di insinuazione va riconosciuto **in via chirografaria e non privilegiata**.

d) Formule

<<..... ammesso al chirografo per €, oltre a spese di insinuazione da riconoscersi al chirografo, escluso il privilegio (se) richiesto”.

10) *Le locazioni*

a) Premessa e obiettivi

Liquidazione Giudiziale del conduttore

Il contratto di locazione prosegue in capo alla procedura di Liquidazione Giudiziale.

Il curatore può recedere in qualunque tempo (art. 185 CCII) corrispondendo un equo indennizzo, sostitutivo del danno per recesso anticipato; qualora non ci sia accordo sulla quantificazione dell'equo indennizzo, lo stesso viene determinato dal G.D. sentiti gli interessati.

Sono assistiti da privilegio speciale ex art. 2764 c.c. i canoni maturati nell'anno in corso e nell'anno anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale; sono invece in prededuzione quelli maturati dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

In ogni caso il Curatore deve cercare di rinegoziare il canone per il periodo post-liquidazione giudiziale.

Non è chiaro in dottrina se la norma si applichi anche alla casa di abitazione del soggetto in liquidazione giudiziale, che parrebbe un diritto di carattere strettamente personale.

È opportuno verificare l'avvenuta registrazione del contratto di locazione; in mancanza, sussistendone i presupposti, il contratto è nullo e i canoni non sono dovuti, salvo eventuale indennità per illegittima occupazione, che però non potrà godere del privilegio previsto per i canoni di locazione.

Le spese condominiali vanno collocate al chirografo.

b) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

- Contratto di locazione
- Prova avvenuta registrazione del contratto e delle eventuali richieste di aggiornamento ISTAT
- Copia pagamenti e prospetto calcolo aggiornamento ISTAT sino al giorno di apertura della liquidazione giudiziale e successivamente.

c) La valutazione

La prosecuzione del contratto obbliga il curatore al pagamento dei canoni in prededuzione.

Valutare quindi l'opportunità della prosecuzione o del recesso.

Note:

Non compete il privilegio dell'eventuale IVA.

d) Formule

< < Ammesso al privilegio ex art. 2764 cc. per €(importo dei canoni), al chirografo per i restanti €, di cui € per IVA, ed € per spese condominiali > >

11) L'IVA

a) La valutazione

I crediti dello Stato per IVA godono del privilegio generale di grado 19° sulla generalità dei mobili del debitore (art. 2752 c.c.) con collocazione sussidiaria sugli immobili (art. 2776 c.c.) e si estende alle imposte, sovrattasse e pene pecuniarie (art. 2752, co. 3, c.c.).

Detti crediti vanno ammessi anche se l'accertamento riguardante periodi di imposta anteriori alla dichiarazione della liquidazione giudiziale sia stato emesso in epoca posteriore alla dichiarazione stessa.

IVA di rivalsa

I crediti per rivalsa IVA verso il cessionario e il committente sono assistiti dal privilegio speciale mobiliare di grado 7° (art. 2778, co. 2, c.c.) e immobiliare di grado 4° (art. 2772, co. 3, c.c.) sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio (per esempio perizia di stima).

Qualora venga richiesto il privilegio sul credito IVA di rivalsa, deve essere fornita l'esatta descrizione dei beni oggetto della fornitura.

Vanno ammessi a condizione che siano rinvenuti e individuabili i beni oggetto della cessione o a cui si riferisce la prestazione (e comunque restano esclusi i beni fungibili), e fino a concorrenza del valore di realizzo.

Il privilegio per rivalsa IVA, poiché autonomo e indipendente, deve essere espressamente richiesto.

Particolare è la posizione dello spedizioniere che anticipa l'IVA all'importazione: occorre verificare se trattasi di spedizioniere in senso tecnico o di delegato del soggetto che compie l'operazione.

b) Formule

Formula "A" (per ammissione al privilegio)

< IVA ammessa al privilegio ex art. > >

Formula "B" (per ammissione al chirografo)

< < IVA ammessa al chirografo in quanto > >

Formula "C" (per mancato accoglimento)

< < IVA non ammessa in quanto > >

12) *I fornitori*

a) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

- Copie fatture e DDT
- Documentazione pagamenti insoluti (ri.ba., assegni, effetti, cambiali)
- Copie atti esecutivi (decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti)
- Copie iscrizioni ipotecarie
- Copia eventuale contratto

b) La valutazione

Il Curatore deve verificare la sussistenza dei crediti e degli eventuali privilegi richiesti.

In particolare deve controllare che l'importo richiesto corrisponda a quanto risulta dalla contabilità del debitore.

L'eventuale differenza di saldi è generalmente dovuta a mancata e/o errata contabilizzazione di fatture e/o di pagamenti, da parte del debitore e/o del creditore.

Confrontando le corrispondenti partite contabili del debitore e del creditore, si riesce solitamente a determinare la causa della differenza e a risalire al credito corretto.

Il problema si pone quando la contabilità manca, è inattendibile o è semplificata.

Il curatore deve comunque esaminare la documentazione in suo possesso, chiedendo eventualmente al creditore di integrarla.

Laddove la documentazione sia carente e/o non sufficientemente probatoria, può essere opportuno richiedere al creditore estratti notarili o copie autentiche di quanto prodotto.

Le iscrizioni ipotecarie e gli atti esecutivi servono per determinare la sussistenza di eventuali privilegi sui beni o sulle spese legali (vedi apposita scheda).

N.B.

I titoli di credito devono essere prodotti in originale.

Se gli stessi sono allegati in fotocopia alla domanda di insinuazione, il curatore deve richiedere al creditore gli originali. Ove non vengano prodotti, il relativo credito non sarà ammesso.

c) Formule

Formula “A” (per ammissione totale)

<< Ammesso al chirografo per € >>

Formula “B” (per ammissione parziale)

<< Ammesso al chirografo per €; escluso l'importo di € in quanto >>

Formula “C” (per esclusione)

<< Non ammesso l'importo di € in quanto >>

13) *Le banche*

a) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

- Copia estratti conto
- Elenco degli affidamenti relativi ai rapporti intrattenuti, specificando la durata degli stessi
- Copie contratti sottoscritti dal debitore in liquidazione giudiziale
- Elenco delle firme a valere sui citati rapporti
- Elenco delle garanzie reali e/o personali eventualmente prestate, con relativo ammontare e scadenze
- Eventuali iscrizioni ipotecarie

b) La valutazione

Il Curatore deve verificare:

- che il saldo finale dell'estratto conto allegato all'istanza coincida con quello per cui la banca si insinua;
- che la determinazione degli interessi, applicati dalla data della messa in mora o della chiusura del conto sino alla data di apertura della liquidazione giudiziale, sia corrispondente al saggio legale ovvero a quello determinato per iscritto;
- la data delle eventuali iscrizioni ipotecarie e la loro revocabilità;
- gli eventuali contratti di finanziamento o che regolano il rapporto con il debitore in liquidazione giudiziale, nella loro regolarità sia di forma sia di registrazione.

Il Curatore deve verificare che non esistano atti inefficaci ai sensi dell'art. 144 CCII, in particolare eventuali versamenti in conto devono essere restituiti alla procedura in quanto trattasi di pagamenti ricevuti dal debitore in liquidazione giudiziale successivamente alla notifica della sentenza di apertura della procedura.

Note:

- I crediti garantiti da ipoteca sono ammessi secondo l'ordine di iscrizione nei registri immobiliari.
Sono escluse le ipoteche non consolidate alla data di apertura della liquidazione giudiziale (Le ipoteche giudiziarie si consolidano in un anno e quelle volontarie in sei mesi).

- La garanzia ipotecaria si estende anche ai frutti dell'immobile: in caso di affitto d'azienda la garanzia si estende al canone di affitto, in proporzione al valore dell'immobile aziendale in esso rappresentato (Trib. PG 21/12/88).
- Beneficiano del privilegio ipotecario anche gli interessi (vedasi apposita scheda).
- Per altre particolarità si fa rinvio alla scheda dei crediti.

c) Formule

< < Ammesso al chirografo per €, non ammesso l'importo di € per > >

14) *Gli interessi*

a) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

- Prospetto di calcolo interessi.

b) La valutazione

Il Curatore deve verificare l'esattezza del calcolo e la sussistenza di eventuali privilegi richiesti per interessi.

La dichiarazione di apertura della L.G. sospende il decorso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'art.234 c.7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio (art. 154 CCII, ex art.55 L.F.).

I creditori chirografari possono richiedere il riconoscimento degli interessi nella misura legale solo fino alla data di apertura della L.G., mentre i creditori assistiti da privilegio hanno diritto agli interessi anche per il periodo successivo, in particolare fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente (art. 153 c.3 CCII, ex art.54 L.F.).

Gli interessi seguono il grado di ammissione del credito principale.

In passato era dibattuta in Giurisprudenza l'applicabilità degli interessi moratori o ex art. 5 D. lgs 231/2002: vedasi per l'applicabilità Trib. Milano 21.01.2008 e 26.08.2014 e per l'inapplicabilità Trib. Pescara 10.02.2090, Trib. Mantova 13.05.2014.

La regolazione degli interessi è la seguente:

- laddove vi siano le condizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 (pagamenti per transazioni commerciali), o vi sia prova della loro pattuizione, gli interessi di mora devono essere riconosciuti, sempre che siano richiesti e quantificati nell'istanza;
- in caso contrario, gli interessi saranno riconosciuti nella misura legale, sempre che siano stati richiesti e quantificati nell'istanza di insinuazione.

Si ritiene di ammettere gli interessi solo se nella domanda sono indicati l'importo o gli elementi necessari alla loro determinazione (capitale, decorrenza, saggio). In presenza di richiesta generica, pertanto, gli interessi non sono ammessi al passivo (es. "si chiede ammissione dell'importo di oltre interessi").

Crediti assistiti da pegno:

Il conteggio è il seguente:

- per gli interessi maturati dall'inizio dell'anno solare in corso fino alla data di dichiarazione di L.G., l'ammissione al passivo al grado di privilegio n°3, mobiliare, al tasso stabilito contrattualmente dalle parti;
- per gli interessi maturandi, dalla data della L.G. alla data del decreto di trasferimento del bene gravato da pegno, l'ammissione al passivo al grado di privilegio n°3, mobiliare, al tasso legale;
- per gli interessi maturati prima del 1° gennaio dell'anno di dichiarazione della L.G., l'ammissione al passivo in chirografo.

Crediti assistiti da ipoteca:

Vanno riconosciuti gli interessi, purché ne sia indicata la misura nell'iscrizione, seguendo lo stesso grado di collocazione del credito; la loro collocazione privilegiata è limitata alle due annate anteriori (stesso giorno del secondo anno anteriore) e all'annata in corso alla data di dichiarazione della L.G. (Cass., sez. I, 3/04/1992, n. 4079).

Per gli interessi corrispettivi anteriori al triennio è prevista l'ammissione al passivo in chirografo.

Sono inoltre dovuti, nello stesso grado di privilegio, ma solo nella misura legale, gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data di L.G. e fino alla data della vendita del bene (data deposito in Cancelleria del decreto di trasferimento).

c) Formule

Formula "A" (per tutti i creditori chirografari)

< < Ammesso in via chirografaria per € di cui € per interessi legali (o moratori se richiesti) dal dovuto alla data di L.G. > >

Formula "B" (per dipendenti)

< < oltre rivalutazione monetaria dal dovuto all'esecutività dello stato passivo e interessi legali dal dovuto sino alla data del deposito del progetto di riparto > >

Formula "C" (per altri crediti privilegiati)

< < Ammesso in via privilegiata ex art. per €. di cui € per capitale ed €. per interessi legali dal dovuto al (oppure oltre interessi legali dal dovuto sino alla data di deposito del progetto di riparto) > >

Formula "D" (per crediti ipotecari)

< < *Ammesso per € in via ipotecaria oltre interessi convenzionali al tasso del ... % annuo dal al ed oltre interessi legali dal alla vendita dei beni ipotecati* > >

15) *Il Leasing*

a) I riferimenti normativi

- Art.97 c.12 CCII
- Artt.172-177 CCII
- Art.210 CCII (procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione)
- Legge 124 del 04/08/2017 art. 1 commi 136-140 (disciplina della locazione finanziaria)

b) Premessa

Con l'art. 1 commi da 136 a 140 della Legge n. 124 del 04/08/2017 è stata disciplinata la locazione finanziaria, il cui contratto da atipico è divenuto tipizzato.

La novella, che richiama alcune norme relative al leasing abitativo (art.1 commi 76-81 L.208/2015), stabilisce, con una disciplina unitaria applicabile ad ogni tipologia di bene (immobile, autoveicoli, beni mobili, etc), che:

- il locatore deve essere una banca o un intermediario finanziario
- il corrispettivo deve essere calcolato secondo criteri finanziari;
- è precluso l'applicazione del diverso istituto della vendita con riserva della proprietà (art. 1526 c.c.);
- viene disciplinato il “grave inadempimento” che genera la risoluzione del contratto;
- vengono precisate le modalità di ricollocazione del bene sul mercato.

Il credito ha natura di chirografo, salvo i casi in cui il curatore prosegua il rapporto e vada collocato in prededuzione.

L'eventuale credito per Iva di rivalsa del concedente relativo al bene locato, sui canoni insoluti di cui ha chiesto l'ammissione al passivo (e non allorché il bene sia stato rivendicato) sarà ammesso in privilegio solo se il bene sia stato rinvenuto nel patrimonio del soggetto in liquidazione giudiziale ed inventariato dal curatore. Non potrà essere pertanto richiesto l'ammissione al passivo per iva di rivalsa qualora il contratto di leasing sia risolto ed il bene sia stato rivendicato ex art. 210 CCII.

c) La valutazione proposta dalla Commissione

In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'**utilizzatore**, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l'articolo 166, comma 3, lettera a).

Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.

In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **società di leasing**, il contratto prosegue. L'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

La norma disciplina le conseguenze dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria, confermando il diritto del concedente di ottenere la restituzione del bene con obbligo di versamento alla curatela della differenza tra la somma ricavata dalla vendita o altra allocazione del bene a valori di mercato (se maggiore) e il credito residuo calcolando, in quest'ultimo, la sola parte afferente al capitale; le somme già riscosse prima dell'apertura della liquidazione sono revocabili se non sussiste la causa di esenzione prevista per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. Il concedente ha diritto di insinuarsi al passivo se il credito (comprensivo di interessi) vantato alla data di apertura della procedura è maggiore di quanto ricavabile dalla nuova allocazione, secondo stima da effettuarsi in sede di accertamento del passivo ed eventuale conguaglio in sede di riparto in base al ricavato effettivo. Al fine di non pregiudicare l'attività dell'utilizzatore, se soggetta alla liquidazione giudiziale è la società autorizzata alla concessione di finanziamenti in forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue e l'utilizzatore conserva diritti e obblighi contrattuali.

I criteri operativi contenuti dell'art.177 CCII determinano numerose criticità applicative, soprattutto per quanto attiene alla quantificazione puntuale dei diversi elementi ivi previsti ai fini della valutazione dei diritti e obblighi da parte del concedente, ma soprattutto alla "combinazione" tra diritto alla restituzione del bene in favore del concedente, ammissione del credito vantato da quest'ultimo e obbligo di restituzione della maggior somma realizzata a valori di mercato in favore della L.G.

1. L'esame dell'art.177 evidenzia quali elementi economicamente quantificabili:
2. <<...maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato...>> (contenuta nel 1^ comma)
3. <<...credito residuo in linea capitale ...>> (contenuta nel 1^ comma)

4. <<...credito vantato alla data di apertura della Liquidazione Giudiziale ...>> (contenuta nel 2^o comma)
5. <<...ricavato dalla nuova allocazione del bene ...>> (contenuta nel 2^o comma)

La norma identifica come valore residuo attribuibile ai beni oggetto del contratto (punto 1. e punto 4.) quello potenzialmente derivante dalla <<...vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato...>>; la grandezza in questione dovrà dunque essere assunta in misura pari al valore residuo del bene oggetto del contratto, in relazione alle sue concrete potenzialità di realizzo o ricollocazione.

Ciò, peraltro, assumendo quale ulteriore parametro di riferimento il loro valore “di mercato”.

Con riferimento al momento di riferimento e determinazione del valore di mercato, nel silenzio della norma, pare di potersi ritenere che lo stesso debba essere riferito alla data di apertura del concorso.

- Il “credito residuo in linea capitale” (punto 2.) può essere così rappresentato:
- Quota Capitale in rate ante L.G.
- Quota Capitale in rate post L.G. x penale
- Quota opzione di riscatto x penale
- (-) Attualizzazione a tasso implicito quote capitale post L.G. + opzione di riscatto

Il “credito vantato alla data di “apertura della Liquidazione Giudiziale” (punto 3.) può essere invece così rappresentato:

Credito VANTATO (3^o comma)

- Quota Capitale in rate ante L.G.
- Quota Interessi impliciti in rate ante L.G.
- Interessi di mora e spese su rate tardive ante L.G.
- Interessi di mora e spese su rate insolte ante L.G.
- Quota Capitale in rate post L.G. x penale
- Quota Interessi impliciti in rate post L.G. x penale
- Quota opzione di riscatto x penale
- (-) Attualizzazione a tasso implicito quote capitale post L.G. + opzione di riscatto
- (-) Attualizzazione a tasso implicito quote interessi post L.G.

Definiti ed individuati dunque gli elementi economicamente quantificabili individuati dall’art.177, occorre esaminare come essere concorrano concretamente all’applicazione del dettato normativo, e quindi alla determinazione finale dei diritti opponibili alla procedura da parte del concedente.

Questi ultimi, sinteticamente, possono essere riassunti come segue:

1. Il concedente ha diritto alla restituzione del bene oggetto del contratto (art.177 comma 1^);
2. Il concedente, di conseguenza, ha titolo di disporre del bene stesso, vendendolo o ricollocandolo a valori di mercato (art.177 comma 1^);
3. Il concedente deve restituire alla procedura (se positiva) la differenza tra il valore di vendita o ricollocazione del bene a valori di mercato e il “credito in LINEA CAPITALE”, determinato ai sensi dell’art.97 c.12; per le somme già riscosse si applica l’art.166 c.3;
4. Il concedente ha diritto di insinuarsi al passivo (se negativo) per la differenza tra il valore di vendita o ricollocazione del bene secondo la stima disposta dal Giudice e il “credito VANTATO” alla data di apertura della Liquidazione Giudiziale.

Al riguardo vanno segnalati due pronunciamenti di carattere giurisprudenziale ai quali la Commissione, previo il dovuto confronto con il Giudice Delegato, ritiene di poter aderire pur con alcune doverose correzioni metodologiche.

Il principio di base che entrambi i provvedimenti affermano, pur con alcune varianti specifiche, è quello che in caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, la ricollocazione a valori di mercato del bene restituito (o comunque oggetto dell’istanza di rivendica da parte del concedente) deve necessariamente e funzionalmente precedere, a pena di inammissibilità, la domanda di insinuazione al passivo dei crediti vantati dal concedente stesso.

In altri termini, posto che ai fini della corretta applicazione delle disposizioni recate dall’art.177 CCII occorre valutare in maniera compiuta l’effetto reciproco e congiunto delle grandezze ivi specificamente indicate (credito in linea capitale, credito vantato e somma ricavata dalla vendita), sino al momento in cui l’ultima di esse (la somma ricavata dalla vendita) non sia materialmente realizzata da parte del concedente, non sussistono i presupposti o comunque i requisiti per il formale accertamento del (eventuale) credito residuo opponibile alla massa concorsuale.

La Commissione ritiene dunque di poter indicare che in presenza contestuale di istanza di rivendicazione del bene e istanza di ammissione del credito da parte del concedente, il Curatore debba assumere la seguente posizione:

- Accogliere l’istanza di rivendicazione dei beni

(domanda di rivendicazione di beni già acquisiti all’attivo)

<<...Accoglie la domanda di rivendicazione disponendo la restituzione in favore della ricorrente dei beni xxx ... >>

(domanda di rivendicazione di beni non ancora rinvenuti o acquisiti all’attivo)

<<...Per quanto i relativi beni non risultino compresi tra quelli attualmente acquisiti all’attivo della procedura, accoglie la domanda di rivendicazione disponendo la restituzione

in favore della ricorrente dei beni xxx, a condizione del loro eventuale futuro rinvenimento... > >

- Accogliere parzialmente l'istanza di ammissione al passivo, per la sola parte afferente gli interessi (impliciti e di mora) e le spese, attualizzati, che concorrono su base contrattuale alla determinazione del credito "vantato" ed escludere l'ulteriore credito per le quote capitale, subordinandone la quantificazione all'accertamento dell'effettiva vendita o ricollocazione del bene

< <...Ammesso per € in via chirografaria, per quota interessi impliciti sulle rate dovute ante liquidazione giudiziale, interessi di mora e spese sulle rate tardivamente pagate o insolte ante liquidazione giudiziale e per interessi impliciti nelle rate scadenti successivamente alla liquidazione giudiziale dovute a titolo di penale contrattuale per la risoluzione, il tutto opportunamente attualizzato al tasso implicito come previsto in contratto.

Escluso il residuo importo per € a titolo di quote capitale sulle rate insolte ante liquidazione giudiziale e su quelle scadenti successivamente oltre al prezzo di riscatto dovute a titolo di penale contrattuale per risoluzione, il tutto opportunamente attualizzato al tasso implicito come previsto in contratto, stante la loro inopponibilità alla procedura fino al momento dell'effettiva vendita o altra collocazione dei beni a valore di mercato, ai sensi dell'art. 177 CCII il tutto, comunque, entro i limiti del petitum per causa ed importo dedotto in domanda dal ricorrente ... > >

Schematicamente, quindi, i valori da ammettere ed escludere (quanto meno in assenza di vendita o realizzo dei beni) possono essere sostanzialmente rappresentati come segue:

<u>Credito da AMMETTERE</u> <u>(prima della vendita o ricollocazione del bene)</u>	<u>Credito da ESCLUDERE</u> <u>(prima della vendita o ricollocazione del bene)</u>
<ul style="list-style-type: none">• Quota Interessi impliciti in rate ante liquidazione giudiziale• Interessi di mora e spese su rate tardive ante liquidazione giudiziale• Interessi di mora e spese su rate insolte ante liquidazione giudiziale• Quota Interessi impliciti in rate post liquidazione giudiziale x penale• (-) Attualizzazione a tasso implicito quote interessi post liquidazione giudiziale	<ul style="list-style-type: none">• Quota Capitale in rate ante liquidazione giudiziale• Quota Capitale in rate post liquidazione giudiziale x penale• Quota opzione di riscatto x penale• (-) Attualizzazione a tasso implicito quote capitale post liquidazione giudiziale + opzione di riscatto

In sede insinuazione tardiva o ultratardiva, ove non ricorrano condizioni ulteriori di improcedibilità, il credito del concedente potrà formare oggetto di ammissione al passivo per l'importo in precedenza escluso in sede tempestiva, previa deduzione della somma già ricavata dalla

vendita o ricollocazione del bene da assumersi in misura pari al valore di mercato (come già in precedenza definito).

<<...Amnesso per € in via chirografaria, per quote capitale sulle rate insolute ante liquidazione giudiziale e su quelle scadenti successivamente oltre al prezzo di riscatto dovute a titolo di penale contrattuale per risoluzione, il tutto opportunamente attualizzato al tasso implicito come previsto in contratto, già dedotto l'importo di € opportunamente documentato e comprovato in termini di congruità dalla ricorrente ... >>

Schematicamente, quindi, i valori da ammettere in tale successivo contesto possono essere sostanzialmente rappresentati come segue:

Credito da AMMETTERE

(successivamente alla vendita o ricollocazione del bene)

- Quota Capitale in rate ante L.G.
- Quota Capitale in rate post L.G. x penale
- Quota opzione di riscatto x penale
- (-) Attualizzazione a tasso implicito quote capitale post L.G. + opzione di riscatto
- (-) Somma ricavata dalla vendita o ricollocazione del bene a valore di mercato

Laddove non venga formulata (per quanto improbabile) contestuale istanza di rivendicazione, ovvero sussistendo con ragionevole certezza la mancanza dei beni, il credito del concedente potrà essere ammesso integralmente, nella composizione già in precedenza descritta trattando della grandezza “credito VANTATO” e senza alcuna ulteriore decurtazione.

<<...Amnesso per € in via chirografaria come richiesto, stante la mancata presentazione dell'istanza di rivendicazione dei beni oggetto del contratto (oppure) stante il mancato rinvenimento definitivo dei beni oggetto del contratto ... >>

d) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

Poste come sopra le valutazioni da svolgere, al fine di poter disporre di tutti i dati necessari per l'espletamento delle verifiche e degli accertamenti di sua competenza, il Curatore dovrà predisporre, per ciascun rapporto contrattuale, la seguente documentazione richiedendone eventualmente la produzione (ove non già resa disponibile da parte del debitore) direttamente al concedente il quale, peraltro, dovrà assolvere di sua iniziativa all'obbligo di prova documentale di tutto quanto necessario

alla giustificazione ed opponibilità del proprio credito (vuoi in sede tempestiva piuttosto che tardiva) alla massa concorsuale:

- a. Copia completa del contratto di locazione finanziaria, con prova della data certa anteriore alla L.G.
- b. Verbali di consegna/collaudo ovvero dell'eventuale documentazione attestante la consegna/restituzione dei beni da parte/in favore della società concedente
- c. Piano finanziario del contratto di locazione (che evidenzi opportunamente le quote interessi incorporate in ciascuna delle rate dovute alle singole scadenze, nonché il dettaglio delle eventuali componenti successive alla LG, per interessi e capitale, dovute contrattualmente a titolo di penale, nonché le relative modalità di attualizzazione ove previste)
- d. stratto conto dei pagamenti effettuati dal debitore alla società concedente, nonché delle rate insolute e degli eventuali interessi moratori addebitati
- e. Prova documentale idonea in merito alla intervenuta vendita o ricollocazione dei beni
- f. Prova documentale idonea in merito alla congruità della vendita o ricollocazione dei beni rispetto ai valori di mercato
- g. Prova documentale idonea in merito agli eventuali scostamenti tra valore di vendita o ricollocazione e valori di mercato
- h. Prova documentale idonea in merito agli eventuali tentativi di vendita congrua comunque effettuati che possano giustificare l'eventuale azione ultratardiva da parte del concedente

Risulterà, altresì, opportuno acquisire (ove possibile in modo tempestivo o comunque già in sede di stima delle componenti dell'attivo) anche i seguenti ulteriori dati e documenti:

- i. Stima del valore dei beni alla data di apertura della L.G. o di restituzione in favore della società concedente (sulla base dei criteri già in precedenza proposti)
- j. Documentazione idonea a consentire una precisa e puntuale identificazione dei beni oggetto del contratto (Libretti di circolazione, matricole, certificati ecc.)

A cura dei Componenti Commissione studio in materia crisi, ristrutturazione e risanamento impresa Odcec Lecco e Commissione di studio in materia concorsuale Ordine Avvocati di Lecco

Dott.ssa Elena Francesca Bianconi

Avv. Jessica Corti

Dott.ssa Maria Grazia De Zorzi

Avv. Carlo Galli

Dott. Pietro Galli

Dott.ssa Roberta Gazzinelli

Dott.ssa Katia Selva